

# **RACCOMANDAZIONE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE**

## **ATTIVITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

**Raccomandazione n.R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare  
Adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998 al 616° incontro dei Delegati dei Ministri  
(traduzione non ufficiale)**

1. Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa.
2. Visto il numero crescente di dispute familiari, specialmente quelle derivanti da separazioni o divorzi, e rimarcando le conseguenze pregiudizievoli del conflitto per le famiglie e l'elevato costo per gli Stati in termini sociali ed economici;
3. Considerando il bisogno di garantire la tutela dell'interesse superiore del fanciullo e del suo benessere, così come previsto dagli strumenti internazionali, specialmente tenendo presente i problemi che pongono la separazione e il divorzio in relazione alla custodia e al diritto di visita;
4. Avendo riguardo dello sviluppo di modalità tendenti a risolvere le dispute in maniera consensuale e vista la necessità di ridurre i conflitti nell'interesse di tutti i membri della famiglia;
5. Riconoscendo le caratteristiche peculiari delle dispute familiari, ossia:
  - il fatto che le dispute familiari coinvolgono persone che, per definizione, avranno rapporti interdipendenti e continui;
  - il fatto che le dispute familiari nascono in un contesto di emozioni dolorose e le incrementano;
  - il fatto che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia, specialmente sui bambini;
6. Facendo riferimento alla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Bambini ed in particolare all'articolo 13 di questa Convenzione che tratta della mediazione o altre misure atte a risolvere le dispute che riguardino i bambini;
7. Tenendo conto dei risultati dello studio sull'uso della mediazione e delle e in questo ambito in diversi paesi, i quali mostrano che l'utilizzazione mediazione familiare ha delle potenzialità al fine di:
  - migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia; ridurre il conflitto fra le parti in disputa;
  - creare degli accordi amichevoli;
  - continuità ai contatti personali fra genitori e bambini;
  - abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti e per gli Stati;
  - ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto;
8. Enfatizzando la crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari e i problemi molto particolari che si associano al fenomeno in questione;
9. Alla luce del fatto che vari Stati stanno prendendo in considerazione l'introduzione della mediazione familiare;
10. Convinto della necessità di incrementare l'utilizzo della mediazione familiare, metodo nell'ambito del quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutrale, aiuta le parti a negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto, e a raggiungere un accordo comune;
11. Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- di introdurre o promuovere la mediazione familiare, o, dove necessario, potenziare l'opera di mediazione familiare esistente;
- di adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo all'applicazione dei seguenti principi per la promozione e per l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari.

## **PRINCIPI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE**

### **I. Area d'azione della mediazione**

**a.** La mediazione familiare può essere applicata a tutte le dispute fra membri di una stessa famiglia, imparentati sia per legame di sangue che per matrimonio, e per coloro che vivono o hanno vissuto in rapporti familiari così come definiti dalla legislazione nazionale.

**b.** In ogni caso gli Stati sono liberi di determinare le controversie e i casi specifici ai quali la mediazione familiare può essere applicata.

### **II. Organizzazione del servizio di mediazione**

**a.** La mediazione non dovrebbe essere in linea di principio obbligatoria.

**b.** Gli Stati sono liberi di organizzare e erogare il servizio della mediazione come loro sembra opportuno, sia attraverso il settore pubblico che tramite quello privato.

**c.** Prescindendo dalle modalità di erogazione e organizzazione della mediazione, gli Stati dovrebbero provvedere a che vi siano meccanismi appropriati al fine di assicurare l'esistenza di:

- procedure di selezione, formazione e qualificazione dei mediatori,
- standard che devono essere raggiunti e mantenuti dai mediatori.

**III. Metodi di mediazione** Gli Stati dovrebbero garantire meccanismi appropriati che consentano di gestire i metodi di mediazione secondo i seguenti principi:

- il mediatore è imparziale fra le parti;
- il mediatore è neutrale nei riguardi del risultato del processo di mediazione;
- il mediatore rispetta le opinioni delle parti e difende la parità delle posizioni nell'ambito della trattativa;
- il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione alle parti;
- la mediazione familiare dovrebbe avvenire in condizione che garantiscano la privacy;
- le discussioni che hanno luogo nell'ambito della mediazione sono a carattere confidenziale e non possono essere utilizzate successivamente, salvo in caso d'accordo tra le parti o nei casi previsti dalla legge nazionale;
- il mediatore dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale o altre forme di consulenza quale mezzo per la risoluzione dei problemi matrimoniali o familiari;
- il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione al benessere e all'interesse superiore dei bambini, dovrebbe incoraggiare i genitori a concentrarsi sulle esigenze dei bambini e dovrebbe ricordare loro la prioritaria responsabilità rispetto al benessere dei loro figli e la necessità di informarli e consultarli;
- il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione rispetto alla possibilità che vi siano stati, o che possano verificarsi in futuro, episodi di violenza fra le parti e gli effetti che ciò può avere sulle posizioni delle parti nell'ambito della trattativa, e dovrebbe valutare se, in presenza di tali circostanze, la mediazione sia opportuna.

- il mediatore può fornire informazioni di carattere legale ma non può prestare consulenza legale. Dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di consultare un legale o altro professionista che abbia competenza in materia.

**IV. Il valore giuridico dell'accordo raggiunto tramite mediazione** Gli Stati dovrebbero facilitare la ratifica dell'autorità giudiziaria o di altra autorità competente di accordi mediati qualora le parti ne facciano richiesta e dovrebbero prevedere meccanismi atti a rafforzare tali accordi secondo la legge nazionale.

**V. Il rapporto tra la mediazione e i procedimenti legali di fronte all' autorità giudiziaria o ad altra autorità competente**

**a.** Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della mediazione e la possibilità che essa possa aver luogo prima, durante o dopo i procedimenti legali;

**b.** Gli Stati dovrebbero istituire meccanismi con lo scopo di: \* consentire di interrompere procedimenti legali affinché la mediazione possa aver luogo;

- garantire che in tali casi l'autorità giudiziaria o altra autorità competente mantenga il potere di prendere decisioni urgenti al fine di proteggere le parti o i loro figli, o la loro proprietà; \*
- informare l'autorità giudiziaria o altra autorità competente se le parti continuino o meno la mediazione e se sia stato raggiunto un accordo.

**VI. Promozione e accesso alla mediazione**

**a.** Gli Stati dovrebbero promuovere lo sviluppo della mediazione familiare, in particolare tramite programmi informativi destinati al pubblico al fine di consentire una migliore comprensione di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute.

**b.** Gli Stati sono liberi di stabilire dei meccanismi in casi particolari per fornire informazioni inerenti la mediazione quale metodo alternativo per risolvere le dispute familiari (ad esempio obbligando le parti all'incontro con un mediatore) e tramite ciò mettere le parti in condizioni di valutare se sia possibile e opportuno mediare le questioni in disputa.

**c.** Gli Stati dovrebbero anche impegnarsi ad adottare le misure necessarie al fine di permettere l'accesso alla mediazione familiare, inclusa la mediazione internazionale, per contribuire allo sviluppo di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute familiari.

**VII. Altri strumenti di risoluzione dei conflitti** Gli Stati possono valutare se sia opportuno applicare, in modo appropriato, i principi per la mediazione contenuti in questa Raccomandazione anche agli altri strumenti per la risoluzione delle dispute.

**VIII. Questioni di carattere internazionale**

**a.** Gli Stati dovrebbero considerare la possibilità di istituire meccanismi per l'utilizzo della mediazione, quando opportuno, nei casi che presentino elementi di carattere internazionale, specialmente nelle questioni relative a bambini, e in particolare quelle riguardanti la custodia e il diritto di visita quando i genitori vivono o prevedono di vivere in Stati differenti.

**b.** La mediazione internazionale dovrebbe essere considerata quale metodo appropriato al fine di consentire ai genitori di stabilire e rivedere i termini della custodia e del diritto di visita, o per risolvere dispute che sorgano in conseguenza di decisioni prese in relazione a tali questioni. Comunque, in presenza di allontanamento illegale o nel caso in cui un genitore trattenga illegalmente il bambino presso di sé, la mediazione internazionale non dovrebbe essere utilizzata se ciò può ritardare il pronto rientro del bambino.

**c.** Tutti i principi sopra delineati sono applicabili alla mediazione internazionale.

**d.** Gli Stati dovrebbero, nel limite del possibile, promuovere la cooperazione fra i servizi esistenti che si occupino della mediazione familiare in vista di facilitare l'uso della mediazione internazionale.

**e.** Tenendo in considerazione la particolare natura della mediazione internazionale, dovrebbe essere previsto che i mediatori internazionali si sottopongano ad una formazione specifica.

# COUNCIL OF EUROPE

## COMMITTEE OF MINISTERS

---

RECOMMENDATION No. R (98) 1

### OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON FAMILY MEDIATION

*(Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 1998  
at the 616th meeting of the Ministers' Deputies)*

1. The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,
2. Recognising the growing number of family disputes, particularly those resulting from separation or divorce, and noting the detrimental consequences of conflict for families and the high social and economic cost to states;
3. Considering the need to ensure the protection of the best interests and welfare of the child as enshrined in international instruments, especially taking into account problems concerning custody and access arising as a result of a separation or divorce;
4. Having regard to the development of ways of resolving disputes in a consensual manner and the recognition of the necessity to reduce conflict in the interest of all the members of the family;
5. Acknowledging the special characteristics of family disputes, namely:
  - the fact that family disputes involve persons who, by definition, will have interdependent and continued relationships;
  - the fact that family disputes arise in a context of distressing emotions and increase them;
  - the fact that separation and divorce impact on all the members of the family, especially children;
6. Referring to the European Convention on the Exercise of Children's Rights, and in particular to Article 13 of this convention, which deals with the provision of mediation or other processes to resolve disputes affecting children;
7. Taking into account the results of research into the use of mediation and experiences in this area in several countries, which show that the use of family mediation has the potential to:
  - improve communication between members of the family;
  - reduce conflict between parties in dispute;
  - produce amicable settlements;
  - provide continuity of personal contacts between parents and children;
  - lower the social and economic costs of separation and divorce for the parties themselves and states;
  - reduce the length of time otherwise required to settle conflict;
8. Emphasising the increasing internationalisation of family relationships and the very particular problems associated with this phenomenon;
9. Realising that a number of states are considering the introduction of family mediation;

10. Convinced of the need to make greater use of family mediation, a process in which a third party, the mediator, impartial and neutral, assists the parties themselves to negotiate over the issues in dispute and reach their own joint agreements,
11. Recommends the governments of member states :
  - i. to introduce or promote family mediation or, where necessary, strengthen existing family mediation;
  - ii. to take or reinforce all measures they consider necessary with a view to the implementation of the following principles for the promotion and use of family mediation as an appropriate means of resolving family disputes.

### Principles of family mediation

#### I. *Scope of mediation*

- a. Family mediation may be applied to all disputes between members of the same family, whether related by blood or marriage, and to those who are living or have lived in family relationships as defined by national law.
- b. However, states are free to determine the specific issues or cases covered by family mediation.

#### II. *Organisation of mediation*

- a. Mediation should not, in principle, be compulsory.
- b. States are free to organise and deliver mediation as they see fit, whether through the public or private sector.
- c. Irrespective of how mediation is organised and delivered, states should see to it that there are appropriate mechanisms to ensure the existence of:
  - procedures for the selection, training and qualification of mediators;
  - standards to be achieved and maintained by mediators.

#### III. *Process of mediation*

States should ensure that there are appropriate mechanisms to enable the process of mediation to be conducted according to the following principles :

- i. the mediator is impartial between the parties ;
- ii. the mediator is neutral as to the outcome of the mediation process ;
- iii. the mediator respects the point of view of the parties and preserves the equality of their bargaining positions ;
- iv. the mediator has no power to impose a solution on the parties ;
- v. the conditions in which family mediation takes place should guarantee privacy ;
- vi. discussions in mediation are confidential and may not be used subsequently, except with the agreement of the parties or in those cases allowed by national law ;
- vii. the mediator should, in appropriate cases, inform the parties of the possibility for them to use marriage counselling or other forms of counselling as a means of resolving their marital or family problems ;
- viii. the mediator should have a special concern for the welfare and best interests of the children, should encourage parents to focus on the needs of children and should remind parents of their prime responsibility relating to the welfare of their children and the need for them to inform and consult their children ;
- ix. the mediator should pay particular regard to whether violence has occurred in the past or may occur in the future between the parties and the effect this may have on the parties' bargaining positions, and should consider whether in these circumstances the mediation process is appropriate ;
- x. the mediator may give legal information but should not give legal advice. He or she should, in appropriate cases, inform the parties of the possibility for them to consult a lawyer or any other relevant professional person.

IV. *The status of mediated agreements*

States should facilitate the approval of mediated agreements by a judicial authority or other competent authority where parties request it, and provide mechanisms for enforcement of such approved agreements, according to national law.

V. *Relationship between mediation and proceedings before the judicial or other competent authority*

- a. States should recognise the autonomy of mediation and the possibility that mediation may take place before, during or after legal proceedings.
- b. States should set up mechanisms which would:
  - i. enable legal proceedings to be interrupted for mediation to take place;
  - ii. ensure that in such a case the judicial or other competent authority retains the power to make urgent decisions in order to protect the parties or their children, or their property;
  - iii. inform the judicial or other competent authority whether or not the parties are continuing with mediation and whether the parties have reached an agreement.

VI. *Promotion of and access to mediation*

- a. States should promote the development of family mediation, in particular through information programmes given to the public to enable better understanding about this way of resolving disputes in a consensual manner.
- b. States are free to establish methods in individual cases to provide relevant information on mediation as an alternative process to resolve family disputes (for example, by making it compulsory for parties to meet with a mediator), and by this enable the parties to consider whether it is possible and appropriate to mediate the matters in dispute.
- c. States should also endeavour to take the necessary measures to allow access to family mediation, including international mediation, in order to contribute to the development of this way of resolving family disputes in a consensual manner.

VII. *Other means of resolving disputes*

States may examine the desirability of applying, in an appropriate manner, the principles for mediation contained in this recommendation, to other means of resolving disputes.

VIII. *International matters*

- a. States should consider setting up mechanisms for the use of mediation in cases with an international element when appropriate, especially in all matters relating to children, and particularly those concerning custody and access when the parents are living or expect to live in different states.
- b. International mediation should be considered as an appropriate process in order to enable parents to organise or reorganise custody and access, or to resolve disputes arising following decisions having been made in relation to those matters. However, in the event of an improper removal or retention of the child, international mediation should not be used if it would delay the prompt return of the child.
- c. All the principles outlined above are applicable to international mediation.
- d. States should, as far as possible, promote co-operation between existing services dealing with family mediation with a view to facilitating the use of international mediation.
- e. Taking into account the particular nature of international mediation, international mediators should be required to undergo specific training.